

272.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 3240</b> .....	9
Missioni vevoli nella seduta del 18 novembre 1997 .....	5	(Sezione 1 - articolo 12 ed emendamenti) .	11, 12
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 2 - articolo 13 ed emendamenti) .	20
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 3 - articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	23
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 4 - articolo 15, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	25
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 5 - articolo 16 ed emendamenti) .	28, 29
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 6 - articolo 17 ed emendamenti) .	31, 32
Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 7 - articolo 18 ed emendamenti) .	35, 36
Provvedimento concernente una amministrazione locale (Annunzio) .....	6	(Sezione 8 - articolo 19 ed emendamenti) .	36, 37
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6	(Sezione 9 - articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	41
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 10 - articolo 21, emendamenti e subemendamenti) .....	52, 53
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	7	(Sezione 11 - articolo 22 ed emendamenti)	57, 58
		(Sezione 12 - articolo 23 ed emendamenti)	60, 61
		(Sezione 13 - articolo 24 ed emendamenti)	63
		(Sezione 14 - articolo 25 ed emendamenti)	67, 69
		(Sezione 15 - articolo 26 ed emendamenti)	71
		(Sezione 16 - articolo 27 ed emendamenti)	73, 74

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 18 novembre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leoni, Macca-nico, Manca, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Prodi, Rodeghiero, Sales, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Macca-nico, Manca, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 17 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERSELLI e VALENSISE: « Nuove norme in materia di esercizio dell'attività venatoria » (4338);

LI CALZI ed altri: « Norme in materia di responsabilità dei partiti o dei movimenti politici a seguito di finanziamenti illeciti » (4339);

LI CALZI ed altri: « Modifica all'articolo 2621 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali » (4340).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al primo semestre 1996 (doc. LXXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finan-

ziaria dell'Ufficio italiano cambi (U.I.C.), per gli esercizi del 1995 e 1996 (doc. XV, n. 68).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 novembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 23 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 novembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 30 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.**

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale del 22 febbraio 1996, ha trasmesso, con lettera in data 3 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto, la prima relazione sull'attività svolta, relativa all'anno 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annuncio di un provvedimento concernente una amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 novembre 1997, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Borgomanero (Novara).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del professor Giorgio BERNARDI a presidente della stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli.

Tale richiesta è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Umberto ALBINI a presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

Tale richiesta è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 dicembre 1997.

Il vice Presidente del Consiglio dei ministri, ministro delegato per lo spettacolo, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della medesima legge).

Tale richiesta è deferita, d'intesa col Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 dicembre 1997.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 novembre 1997, a pagina 8, prima colonna, alla ventiduesima riga, sopprimere la parola: « XI ».

*DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)*

---

*(A.C. n. 3240, sezione 1)*

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

*(Esecuzione dell'espulsione).*

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 31.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 50.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo la parola immediatezza aggiungere le seguenti: o comunque entro 36 ore*

**12. 110.**

Menia.

*Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere: o nei casi del*

comma 5, articolo 11, quando si ritiene che vi sia pericolo di non rispetto del decreto di espulsione.

**12. 32.**

Giovanardi.

*Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: ovvero perché non vi è un paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero ovvero perché lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.*

**\* 12. 41.**

Masi.

*Al comma 1, dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: ovvero perché non vi è un paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero ovvero perché lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.*

**\* 12. 65.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1 dopo le parole: mezzo di trasporto idoneo aggiungere le seguenti: o nel caso che lo straniero abbia presentato ricorso contro il decreto di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera*

**12. 104.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 1, sostituire le parole: il questore dispone che lo straniero sia tratte-*

nuto con le seguenti: il questore può richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero disporre che lo straniero sia trattenuto

**12. 2.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il questore dispone con le seguenti: il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispongono

**\*12. 40.**

Masi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il questore dispone con le seguenti: il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispongono

**\*12. 66.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dispone che lo straniero sia trattenuto con le seguenti: può richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ed eventualmente in un determinato centro di accoglienza

**12. 61.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* preferibilmente in prossimità del confine.

**12. 17.**

Contento, Franz, Migliori, Nania,  
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, quando non è possibile eseguire con immediatezza e comunque entro 36 ore l'espulsione, il Questore rilascia, qualora necessario, allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti presso la propria ambasciata diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio e prescrive le modalità della sua presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia per essere accompagnato alla frontiera. Il provvedimento è trasmesso entro 48 ore al pretore che decide per la convalida entro le successive 48 ore. Lo stesso provvedimento può essere adottato anche quanto il Questore, sulla base di oggettive circostanze, ritiene che la misura è idonea ad assicurare l'accompagnamento dello straniero alla frontiera o quando inderogabili esigenze di ordine e sicurezza pubblica non consentono di trattenere lo straniero presso il centro più vicino.

**12. 141.**

Serra.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 51.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Lo straniero è trattenuto nel centro nel pieno rispetto della sua dignità e senza alcuna limitazione alla libertà di corrispondenza.

**12. 18.**

Contento, Franz, Migliori, Nania,  
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* anche telefonica.

*Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole:* È consentita la corrispondenza telefonica solo con il proprio difensore.

**12. 111.**

Menia.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , i cui costi verranno addebitati allo straniero.

**12. 33.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* a carico dell'interessato e non della Pubblica Amministrazione.

**12. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Lo straniero trattenuto riceve, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, vitto, alloggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

**\*12. 42.**

Masi.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Lo straniero trattenuto riceve, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, vitto, al-

loggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

**\*12. 67.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente*

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

**\*12. 43.**

Masi, Berruti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo,

recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

**\*12. 431.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3 sostituire le parole:* del luogo in cui si trova il centro *con le seguenti:* che ha disposto la misura

**12. 112.**

Menia.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore, *con le seguenti*, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 17, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera

**\*12. 39.**

Masi.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* ed al presente articolo, convalida il

provvedimento del questore, *con le seguenti*, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 17, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera

**\*12. 69.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* sentito l'interessato

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* il Pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato.

**12. 19.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* sentito l'interessato

**12. 100.**

Michelini.

*Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il provvedimento cessa di avere effetto se nelle quarantotto ore successive il pretore invia una comunicazione di annullamento del provvedimento adottato.

**12. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* quarantotto ore successive *con le seguenti:* settantadue ore successive

**12. 101.**

Michelini.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* provvedimento di espulsione, *con le*

*seguenti*: provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il luogo in cui questi è trattenuto ai sensi del presente articolo.

**\*12. 38.**

Masi, Berruti.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole*: provvedimento di espulsione, *con le seguenti*: provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il luogo in cui questi è trattenuto ai sensi del presente articolo.

**\*12. 70.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 52.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole*: venti giorni *con le seguenti*: cinque giorni;

**12. 102.**

Michelini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole*: venti giorni *con le seguenti*: trenta giorni;

*Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole*: dieci giorni *con le seguenti*: quindici giorni

**12. 20.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con i seguenti*:

L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal luogo in cui è custodito, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

**\*12. 37.**

Masi, Berruti.

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con i seguenti*:

L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza

della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal luogo in cui è custodito, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

**\*12. 71.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di cui al presente articolo.

**12. 4.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Qualora scadano i termini indicati nel comma precedente senza che siano eseguiti i provvedimenti previsti, il pretore riesamina la posizione dell'interessato al fine del rilascio del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dall'articolo 5.

**12. 400.**

Saonara

*Sopprimere il comma 6*

**12. 54.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola, proponibile, aggiungere la seguente: esclusivamente.*

**12. 22.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel termine, stabilito a pena di decadenza, di quindici giorni.*

**12. 21.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 7*

**12. 55.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 7 dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: del luogo in cui si trova il centro*

**12. 113.**

Menia.

*Al comma 7, sopprimere la parola: indebitamente.*

**12. 63.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui lo straniero è custodito, consentita nei soli casi e modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di

ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 11.

**\*12. 34.**

Masi, Berruti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui lo straniero è custodito, consentita nei soli casi e modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 11.

**\*12. 72.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Lo straniero che senza giustificato motivo, si allontana dal centro di permanenza temporanea e assistenza è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'espulsione immediata.

**12. 103.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:*

7-bis. Lo straniero che si allontana dal centro è punito con l'arresto da due a sei

mesi ed è espulso con accompagnamento immediato.

**12. 80.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 8*

**12. 56.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 8, sopprimere dalle parole: o con organismi, fino alla fine del comma.*

**12. 25.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 9*

**12. 57.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parole: esecuzione del, con le seguenti: esecuzione di quanto disposto dal.*

**12. 29.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: enti locali, fino alla fine del comma.*

**12. 28.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole:* con gli enti locali *aggiungere le seguenti:* fermo restando ogni onere a totale carico dello Stato.

**12. 105.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* con i proprietari, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di scelta dei contraenti, il Ministro dell'interno può anche stipulare convenzioni con proprietari o concessionari di aree, strutture ed altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi.

**12. 26.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**12. 27.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

**12. 16.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo.*

In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

**\*12. 35.**

Masi, Berruti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo.*

In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

**\*12. 73.**

Lucidi, Moroni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiative ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

**\*12. 36.**

Masi, Berruti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di

un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiate ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

**\*12. 74.**

Lucidi, Moroni

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali.

**12. 60.**

Gardiol, Caccavari, Moroni, Bolognesi, Mantovani, Cananzi, Pisapia

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. In caso di violazione delle misure adottate dal questore ai sensi del presente articolo ovvero nei casi in cui lo straniero, nei confronti del quale è stata disposta e deve essere eseguita l'espulsione, ostacola in qualunque modo le operazioni dirette alla sua identificazione o al suo allontanamento dal territorio dello Stato, può essere arrestato anche fuori dei casi di flagranza ed è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure

coercitive previste dagli articoli 285 o 286 del codice di procedura penale anche fuori dei limiti di cui agli articoli 274, comma 1, lettera a) e 280 del codice procedura penale. Quando lo straniero deve per qualsiasi motivo essere rimesso in libertà, è consegnato al questore del luogo ove avviene la scarcerazione che esegue il provvedimento di espulsione ripristinando, ove occorra, la procedura di cui al presente articolo.

**12. 114.**

Menia.

**(A.C. n. 3240, sezione 2)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

*(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).*

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il Giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato, anche solo in

primo grado, per taluno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: ART. 341 (*Oltraggio a pubblico ufficiale*), ART. 367 (*Simulazione di reato*), ART. 416 (*Associazione per delinquere*), ART. 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*), ART. 423 (*Incendio*), ART. 424 (*Danneggiamento seguito da incendio*), ART. 432 (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*), ART. 435 (*Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti*), ART. 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate*), ART. 473 (*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*), ART. 474 (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), ART. 485 (*Falsità in scrittura privata*), ART. 489 (*Uso di atto falso*), ART. 490 (*Soppressione, distribuzione e occultamento di atti veri*), ART. 575 (*Omicidio*), ART. 600 (*Riduzione in schiavitù*), ART. 611 (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato*), ART. 614 (*Violazione di domicilio*), ART. 624 e 625 (*Furto*), ART. 628 (*Rapina*), ART. 629 (*Estorsione*), ART. 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*), ART. 640 (*Truffa*), ART. 640-bis (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), ART. 644 (*Usura*), ART. 648 (*Ricettazione*), ART. 648-bis (*Riciclaggio*), ART. 651 (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*), ART. 671 (*Impiego di minori nell'accattonaggio*), ART. 380 e 381 del Codice di procedura penale.

**13. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della pre-

sente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

**\*13. 5.**

Masi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio

dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

**\*13. 35.**

Lucidi, Moroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare, con sentenza motivata, l'espulsione dello straniero che sia condannato, con sentenza definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della presente legge, sempre che da circostanze obiettive risulti socialmente pericoloso e che non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, nelle cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, previa verifica della permanenza del requisito della pericolosità sociale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna con accompagnamento immediato alla frontiera da parte delle forze di polizia.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo.

4. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di si-

curezza, determina la durata del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

**13. 11.**

Moroni, Mantovani, Pisapia

*Al comma 1, sopprimere le parole: sempre che risulti socialmente pericoloso.*

**\*13. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

*Al comma 1, sopprimere le parole: sempre che risulti socialmente pericoloso.*

**\*13. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, dopo la parola: pericoloso aggiungere le seguenti: a condizione che abbia scontato la pena irrogata.*

**13. 2.**

Di Luca, Rebuffa, Serra, Bertucci, Prestigiacomo.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2. Nei casi previsti dagli articoli 99, 102, 103, 104, 105 del codice penale, è sempre disposta l'espulsione dello straniero.

**13. 9.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

**(A.C. n. 3240, sezione 3)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

*(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).*

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 5.

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**14. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al primo comma, dopo le parole: non colposo aggiungere le seguenti: perseguibile d'ufficio*

**14. 20.**

Pisapia.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*

**14. 14.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

*Al comma 1 dopo le parole: articolo 163 del codice penale aggiungere le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge*

**14. 13.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, sostituire le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni con le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l'articolo 11, comma 12 e il divieto di rientro è a tempo indeterminato.*

**\*14. 16.**

Masi.

*Al comma 1, sostituire le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni con le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12,*

*comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l'articolo 11, comma 12 e il divieto di rientro è a tempo indeterminato.*

**\*14. 17.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1 dopo le parole: può sostituire aggiungere le seguenti: su richiesta dell'imputato*

**14. 15.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: dieci anni*

**14. 6.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.*

**\*14. 18.**

Masi.

*Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella*

quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.

**\*14. 19.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4.*

**\*14. 7.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4.*

**\*14. 21.**

Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 12.

**14. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Reato di ingresso clandestino).*

1. L'ingresso clandestino sul territorio nazionale è reato ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. È obbligatorio l'arresto in flagranza di reato e si procede con rito direttissimo. La custodia può essere effettuata nei centri di permanenza temporanea.

3. Alla condanna consegue l'immediata espulsione.

4. Se prima della condanna definitiva è disposta la scarcerazione, viene eseguita contestualmente l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera.

**14. 01.**

Masi.

**(A.C. n. 3240, sezione 4)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

*(Diritto di difesa).*

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo*

**15. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Comunicazione agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale).*

1. L'Autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comuni-

care o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. La sentenza del tribunale amministrativo non è ulteriormente appellabile. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7 per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, qualora venga proposta la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa per 48 ore, termine entro il quale il tribunale si pronuncia sulla domanda cautelare. Tale termine è perentorio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta in tale termine le misure necessarie volte ad impedire che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

3. I termini stabiliti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 2.

**15. 3.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* per il tempo strettamente necessario sino a la sua presenza, *con le seguenti:* per le udienze ed il giudizio finale. Allo straniero è altresì concesso l'ingresso nel Paese per adempiere ad atti per i quali ci sia l'obbligo della sua presenza. Allo straniero viene rilasciata un'autorizzazione di ingresso con validità non superiore a sette giorni. Durante tale periodo è ospitato presso un centro di accoglienza.

**15. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rap-

presentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

**\*15. 7.**

Masi.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

**\*15. 8.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dell'imputato o del difensore, *con le seguenti:* dell'interessato.

**15. 5.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-bis). Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno.

1-ter). Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile

1-quater). Allo straniero di cui al comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia il diritto o l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato al fine di provvedere personalmente agli atti processuali

indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore rilascia, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Il permesso è rinnovabile più volte e consente l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo. Il permesso non può essere convertito in altro permesso.

**15. 10.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,  
Caccavari, Cananzi, Bologna,  
Pisapia.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

1-bis). Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svol-

gimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

**\*15. 2.**

Masi.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

1-bis). Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

**\*15. 9.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto a intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorità penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Salvo che debba essere espulso ai sensi degli articoli 11 o 13, al cittadino straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residua dal permesso di cui era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena.

**15. 01.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,  
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 5)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO.**

**ART. 16.**

*(Soggiorno per motivi di protezione sociale).*

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali

degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comun-

que accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

*Sopprimerlo.*

##### \*16. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimerlo.*

##### \*16. 5.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 1.*

##### 16. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi degli enti locali

##### 16. 6.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, dopo le parole:* rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero, *aggiungere le seguenti:* che non risulti coinvolto in reati puniti nel massimo con una pena superiore a 4 anni di reclusione.

##### 16. 8.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

##### 16. 7.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 16. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* ed alla rilevanza *con le seguenti:* od alla rilevanza

##### \*16. 34.

Caccavari, Mantovani, Moroni, Gardiol, Pisapia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* ed alla rilevanza *con le seguenti:* od alla rilevanza

##### \*16. 35.

Bolognesi.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 9.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comunicate al con le seguenti: concordate con il*

**16. 22.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*16. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*16. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

Con regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma ai servizi dell'ente locale.

**16. 11.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 12.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: rinnovato aggiungere le seguenti: al massimo.*

**16. 23.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti: o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.*

**16. 24.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di interruzione del programma o;*

*Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole: o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale.*

**16. 13.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 5.*

**16. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fatti salvi i requisiti minimi di età.*

**16. 14.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

**16. 32.**

Caccavari, Mantovani, Moroni,  
Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale.

**\*16. 1.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,  
Caccavari, Pisapia.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale.

**\*16. 31.**

Bolognesi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è altresì rilasciato agli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale.

**16. 33.**

Pisapia.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

*5-bis.* Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

**16. 36.**

Pisapia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere il comma 6.*

**16. 30.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

**(A.C. n. 3240, sezione 6)**

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

*(Divieti di espulsione).*

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero

possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell' articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*Sopprimerlo.*

##### 17. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

##### 17. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: l'espulsione aggiungere le seguenti: o il respingimento.*

*Conseguentemente, alla rubrica dello stesso articolo, dopo le parole: di espul-*

*sione aggiungere le seguenti: e di respingimento.*

##### 17. 43.

Cananzi, Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

*Al comma 1, dopo le parole: in cui lo straniero aggiungere le seguenti: possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità, o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero.*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: protetto dalla persecuzione con le seguenti: protetto da analogo pericolo.*

##### \*17. 44.

Bolognesi.

*Al comma 1, dopo le parole: in cui lo straniero aggiungere le seguenti: possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità, o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero.*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: protetto dalla persecuzione con le seguenti: protetto da analogo pericolo.*

##### \*17. 45.

Mantovani, Caccavari, Cananzi, Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 17. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti lettere: a), b) e c).*

##### 17. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**17. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sedici con la seguente: quattordici.*

**\*17. 21.**

Masi.

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sedici con la seguente: quattordici.*

**\*17. 47.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.*

**\*\*17. 2.**

Jervolino Russo, Moroni, Di Bisceglie, Cananzi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.*

**\*\*17. 48.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**\*17. 15.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**\*17. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: in possesso della carta di soggiorno*

*con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo*

**\*\*17. 22.**

Masi.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: in possesso della carta di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo*

**\*\*17. 49.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**17. 14.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*17. 40.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*17. 50.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: oltre il terzo mese.*

**17. 20.**

Jervolino Russo, Moroni, Di Bisceglie, Cananzi.

*Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: terzo con la seguente: sesto.*

**17. 19.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole: terzo mese, aggiungere le seguenti:*, solo nel caso in cui l'espulsione possa recare pregiudizio alla loro salute o a quella del nascituro,.

**17. 16.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

e) degli stranieri nati in Italia;

f) degli stranieri presenti in Italia da almeno dieci anni;

g) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione;

h) degli stranieri che abbiano riportato, durante la loro permanenza in Italia, un'invalidità civile o del lavoro che comporti una inabilità al lavoro di grado superiore al 20 per cento.

**17. 55.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri nati in Italia, che abbiano soggiornato continuativamente nel territorio dello Stato, anche irregolarmente, per almeno dieci anni.

**17. 1.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri a cui è riconosciuto lo status di rifugiato;

**\*17. 23.**

Masi.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri a cui è riconosciuto lo status di rifugiato;

**\*17. 51.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione.

**\*\*17. 52.**

Bolognesi.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione.

**\*\*17. 53.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.

**\*17. 6.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.

**\*17. 54.**

Bolognesi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati.

**\*\*17. 7.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati.

**\*\*17. 56.**

Bolognesi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Lo straniero non può essere espulso ai sensi dei commi precedenti, se non è già regolarmente soggiornante, ottiene, secondo le modalità e i criteri previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento

**\*17. 24.**

Masi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Lo straniero non può essere espulso ai sensi dei commi precedenti, se non è già regolarmente soggiornante, ottiene, secondo le modalità e i criteri previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento

**\*17. 57.**

Lucidi, Moroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Lo straniero che sia rimasto in Italia in quanto minore non espellibile o per motivi di istruzione o di tutela dei minori, una volta superato il limite di non espellibilità, anche se maggiorenne, può richiedere al questore della provincia di residenza o dimora abituale un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente o autonomo, di studio o per altro motivo per il quale ricorrano i requisiti.

**17. 58.**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 7)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 41, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 18.

*Sopprimerlo.*

## 18. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

## 18. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1 sopprimere le parole: anche in deroga a disposizioni della presente legge.*

## 18. 4.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

## 18. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire le parole: annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottato con le seguenti: immediatamente al Parlamento sulla predisposizione delle misure da adottarsi in ogni singola circostanza, sui costi previsti delle misure stesse e sui capitoli di spesa a cui andranno imputate*

## 18. 5.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

**(A.C. n. 3240, sezione 8)**

## ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## TITOLO III

## DISCIPLINA DEL LAVORO

## ART. 19.

*(Determinazione dei flussi di ingresso).*

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese

possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

##### 19. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

##### 19. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire la parola decreti con la seguente decreto ovunque ricorra.*

##### 19. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: per ricerca di lavoro subordinato valido per l'iscrizione alle liste di collocamento.*

##### 19. 2.

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle procedure di riammissione.*

##### 19. 12.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 19. 43.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché sul numero dei cittadini stranieri fino alla fine del comma.*

##### 19. 3.

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui tipi e numeri di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 6.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le intese indicate al comma 1 possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro sta-

gionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

6. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino al completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i ministri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale o ad un anno per lavoro subordinato, che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione; per tale caso il decreto può altresì prevedere che il rilascio dei visti possa avvenire soltanto se nelle quote aggiuntive vi sia ancora un numero di visti disponibili dopo che siano state esaurite le richieste di visti e di ingressi autorizzati in base ad una prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro verificata ai sensi dell'articolo 21 e che ogni visto possa riferirsi soltanto a quei tipi di lavoro da svolgersi nel territorio di una determinata regione o provincia o comune nel quale le competenti giunte regionali, provinciali o comunali, nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio ovvero le locali associazioni dei datori di lavoro abbiano adottato i provvedimenti necessari per coprire gli oneri

delle prestazioni previdenziali od assistenziali da erogarsi per almeno un anno in favore di tali lavoratori stranieri da assumere ancora residenti all'estero;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21.

7. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 6 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

**\*19. 10.**

Masi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui tipi e numeri di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 6.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo inde-

terminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le intese indicate al comma 1, possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltrare agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

6. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino al completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i ministri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale o ad un anno per lavoro subordinato, che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o

in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione; per tale caso il decreto può altresì prevedere che il rilascio dei visti possa avvenire soltanto se nelle quote aggiuntive vi sia ancora un numero di visti disponibili dopo che siano state esaudite le richieste di visti e di ingressi autorizzati in base ad una prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro verificata ai sensi dell'articolo 21 e che ogni visto possa riferirsi soltanto a quei tipi di lavoro da svolgersi nel territorio di una determinata regione o provincia o comune nel quale le competenti giunte regionali, provinciali o comunali, nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio ovvero le locali associazioni di datori di lavoro abbiano adottato i provvedimenti necessari per coprire gli oneri delle prestazioni previdenziali od assistenziali da erogarsi per almeno un anno in favore di tali lavoratori stranieri da assumere ancora residenti all'estero;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21.

7. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 6 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personal-

mente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

**\*19. 20.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Detti decreti tengono conto altresì dei dati disponibili sul numero dei ricongiungimenti familiari autorizzati.

**19. 13.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*19. 14.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*19. 44.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: di prenotazione.*

**19. 5.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**19. 6.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: di prenotazione.*

**19. 7.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, alla quale affluiscono le iscrizioni nelle liste di prenotazione provenienti dai diversi Paesi di cui al comma 3. Nell'Anagrafe annuale informatizzata vengono formate le graduatorie dei richiedenti sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di prenotazione, del settore del mercato del lavoro richiesto e delle qualifiche professionali. Con le modalità previste dal regolamento di attuazione le graduatorie saranno inoltrate alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la trasmissione ai relativi uffici periferici del ministero, ai fini dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 20

**19. 45.**

Gardiol, Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

**19. 45 (Nuova formulazione).**

Gardiol, Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le liste sono tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari della Repubblica italiana.

**19. 16.**

Saonara.

*Sopprimere il comma 4.*

**19. 46.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. A decorrere dall'anno 1998, l'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui. Per l'anno 1998, l'onere relativo all'istituzione e alla gestione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri è valutato in lire 500 milioni annui.

**19. 8.**

Boato, Gardiol.

*Al comma 4, sostituire le parole:* in lire 350 milioni annui *con le seguenti:* in lire 50 milioni annui.

**19. 15.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

**(A.C. n. 3240, sezione 9)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).*

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indi-

cante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 20.

*(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato).*

1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1, raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto del medesimo ministero.

3. È costituita una commissione interregionale composta dai rappresentanti delle regioni e presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 1 e di trasmetterle alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

4. Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

5. La sezione circoscrizionale per l'impiego deve respingere la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:

*a)* qualora trattasi di qualifiche nella pubblica amministrazione per cui è previsto il requisito della cittadinanza italiana;

*b)* qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o con ri-

duzione di personale per ristrutturazione aziendale;

*c)* qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla disciplina di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;

*d)* qualora possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini italiani iscritti nelle liste di disoccupazione;

*e)* qualora possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini dell'Unione europea, iscritti nelle liste di disoccupazione di uno Stato membro;

*f)* qualora, non verificandosi le condizioni sopradescritte, possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini extracomunitari, iscritti nelle liste di disoccupazione.

6. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani.

7. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di locazione.

8. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle disposizioni contenute nella presente legge, deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove è ubicato l'alloggio di cui al comma 7 e chiedere iscrizione anagrafica entro trenta giorni presso il comune in cui è domiciliato.

9. Il questore competente, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio, provvede, entro quattordici giorni, a rilasciare al lavoratore il permesso di soggiorno ovvero ad attuare le procedure per il rimpatrio.

10. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e deve essere revocato qualora il lavoratore extracomunitario risulti iscritto nelle liste di disoccupazione

per un periodo di tempo superiore ai nove mesi.

11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura e alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro 48 ore.

12. Ai soggetti di cui al comma 11, che non ottemperino o ritardino la comunicazione di quanto in esso prescritto, si applica la sanzione amministrativa da lire tre milioni a cinque milioni.

**20. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio *con le seguenti:* all'Ufficio del lavoro della Regione territorialmente competente appositamente istituito

**20. 23.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola:* liste *aggiungere le seguenti:* di prenotazione.

**20. 7.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* selezionate *sino alla fine del comma.*

**20. 14.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La richiesta deve contenere congrua documentazione comprovante la preventiva richiesta di lavoratori effettuata presso le liste di collocamento nazionali

**20. 13.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Dopo il comma 1 dell'articolo 20 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Copia del contratto individuale di lavoro deve essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il contratto non abbia applicazione effettiva il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni ed allo straniero è revocato il permesso di soggiorno salvo che lo straniero non ottenga un nuovo contratto di lavoro. Qualora sia lo straniero a recedere dal contratto di lavoro, il permesso di soggiorno è revocato salvo che lo straniero non ottenga un nuovo contratto di lavoro.

**20. 4.**

Di Luca, Rebuffa, Serra, Bertucci, Prestigiacomo.

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, dopo le parole:* deve esibire *aggiungere le seguenti:* oltre al contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

**20. 32.**

Di Luca, Serra.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il datore di lavoro deve, altresì, esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

**20. 32** (Nuova formulazione).

Di Luca, Serra.

*Al comma 2 sostituire le parole:* indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero *con le seguenti:* , prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per il lavoratore straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo, derivante da fonti lecite e non occasionali, sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 10 della presente legge.

**\*20. 24.**

Masi.

*Al comma 2 sostituire le parole:* indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero *con le seguenti:* , prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per il lavoratore straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo, derivante da fonti lecite e non occasionali,

sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 10 della presente legge.

**\*20. 30.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con la precisa indicazione del domicilio e della residenza civica.

**20. 22.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Sopprimere il comma 3.*

**20. 31.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* previa verifica delle *con le seguenti:* previa verifica del contratto di lavoro indicante le.

**20. 33.**

Di Luca, Serra.

*Al comma 3, dopo le parole:* di lavoro applicabili, *aggiungere le seguenti:* , nonché dell'idoneità igienico-sanitaria della sistemazione alloggiativa di cui al comma 2, da accertarsi anche mediante controlli delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

**20. 15.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 4.*

**20. 34.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di istituite ai sensi dell'articolo 19, anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora sia stato esaurito il numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

**\*20. 25.**

Masi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la

domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di istituite ai sensi dell'articolo 19, anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora sia stato esaurito il numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

**\*20. 35.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 5.*

**20. 36.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.*

**\*20. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.*

**\*20. 45.**

Michelini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali la medesima s'intende revocata.*

**20. 16.**

Contento, Cola, Migliori, Nania, Selva, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 6.*

**20. 37.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato sulla base della garanzia verificata ai sensi dell'articolo 21.

**\*20. 8.**

Masi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di

residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato sulla base della garanzia verificata ai sensi dell'articolo 21.

**\*20. 38.**

Lucidi, Moroni.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Qualora il lavoratore straniero dovesse perdere il posto di lavoro il permesso di soggiorno si deve considerare immediatamente scaduto, anche qualora vi sia residua validità.

**20. 17.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 6, dopo le parole: posto di lavoro, aggiungere le parole: per causa a lui non imputabile.*

**20. 18.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: e comunque, sino alla fine del comma.*

**20. 19.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

**\*20. 26.**

Masi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

**\*20. 39.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il permesso di soggiorno per il lavoro subordinato è rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.

**20. 40.**

Gardioli, Moroni, Mantovani, Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

*Sopprimere il comma 7.*

**20. 41.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto revocato o annullato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni nonché con la pena accessoria della esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni nel caso in cui i lavoratori stranieri siano stati impiegati per la esecuzione di lavori appaltati da enti pubblici. Il giudice inoltre condanna il predetto datore di lavoro al pagamento degli oneri di rimpatrio dei lavoratori stranieri alle sue dipendenze nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di espulsione.

**20. 20.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da dieci a venti milioni di lire per ogni lavoratore legalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore legalmente occupato, della multa da quindici a trenta milioni di lire, qualora il datore di lavoro anche fuori delle predette ipotesi impieghi lo straniero in condizioni illegali riguardo le norme legislative regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario

massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi uno straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Per i predetti reati si procede con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposto se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali, il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un lavoro subordinato. Per i reati previsti dal presente comma si osservano le disposizioni dell'articolo 10 in quanto applicabili.

**\*20. 42.**

Masi.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti au-

torità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da dieci a venti milioni di lire per ogni lavoratore legalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore legalmente occupato, della multa da quindici a trenta milioni di lire, qualora il datore di lavoro anche fuori delle predette ipotesi impieghi lo straniero in condizioni illegali riguardo le norme legislative regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi uno straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Per i predetti reati si procede con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposto se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali, il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un lavoro subordinato. Per i reati previsti dal presente comma si osservano le dispo-

sizioni dell'articolo 10 in quanto applicabili.

**\*20. 43.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 7, sostituire le parole:* del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo *con le seguenti:* di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

**20. 6.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-pia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo* Alla condanna fa seguito obbligatoriamente la sospensione dell'attività da 15 giorni ad 1 mese.

**20. 21.**

Giovanardi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno.

**20. 44.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-pia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

8. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; o stranieri titolari di soggiorno che non consenta l'accesso ad un lavoro subordinato, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegal-

mente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi alle proprie o alle altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando del loro stato di bisogno, allo scopo di conseguire lo sfruttamento.

9. La polizia giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dal comma 6, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che siano stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno ai fini, della loro occupazione. Tenuto conto di circostanze oggettive che non consentano l'agevole trasporto o conservazione di quanto in sequestro, le cose possono essere affidate in custodia giudiziaria allo stesso indagato che è tenuto all'immediato versamento, a titolo di garanzia, di una somma corrispondente alla metà del loro valore di mercato. Qualora l'indagato non sia in grado di prestare detta garanzia, i prodotti sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza o a centri di accoglienza di cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta. In mancanza di richiesta, i prodotti sono distrutti sul posto.

10. Qualora si tratti di pubblici esercizi nei quali sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

11. All'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma: « Analogo provvedimento può essere adottato quando siano state violate le norme in materia di collocamento di cittadini extracomunitari. Nel caso di impiego di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione nel territorio nazionale è sempre disposta la sospensione della licenza da un minimo di 10 ad un massimo di 60 giorni ».

12. All'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modifica-

zioni, è aggiunto il seguente comma: « Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge, non è richiesta la recidiva nella condotta e le pubbliche amministrazioni interessate, su richiesta del capo dell'ispettorato del lavoro, adottano la revoca del beneficio di cui ai commi precedenti e decidono l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo non inferiore a 2 anni e, nei casi più gravi, non inferiore a 4 anni ».

13. All'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma: « Per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il pagamento delle somme dovute è elevato del triplo quando sono commesse in danno dei lavoratori extracomunitari. Le maggiori somme dovute sono conferite nello specifico accantonamento « Interventi a favore dei lavoratori immigrati ».

**20.50** (*ex commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-octies, 5-novies e 5-decies dell'emendamento 10.124*).

Menia.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Regolarizzazione per offerta di lavoro)*

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge gli stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1997, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di

lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 31 dicembre 1997, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2 gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al

comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a tre mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a due mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a due mesi di contributi per la quota a loro carico.

8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I

datori di lavoro che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124.

12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1998.

13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempia agli obblighi delle disposizioni medesime.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

## 20. 01.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Grillo.

### (A.C. n. 3240, sezione 10)

#### ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 21.

*(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).*

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attua-

zione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**\*21. 9.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimerlo*

**\*21. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1*

**21. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* regolarmente soggiornante *aggiungere le seguenti:* e titolare di carta di soggiorno in corso di validità.

**\*21. 20.**

Masi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* regolarmente soggiornante *aggiungere le seguenti:* e titolare di carta di soggiorno in corso di validità.

**\*21. 42.**

Lucidi, Moroni.

SUBEMENDAMENTI  
ALL'EMENDAMENTO 21. 50  
DEL GOVERNO

*Sopprimere le parole da:* conseguentemente, al comma 2 *fino a:* professionali e sindacali.

**0. 21. 50. 3.**

Contento, Menia, Gasparri, Franz.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali *aggiungere le seguenti:* nel caso le garanzie non diano luogo a rapporti di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie.

**0. 21. 50. 5.**

Di Luca.

*Al comma 2, primo periodo, prima le parole:* le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali *aggiungere le seguenti:* che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro.

**0. 21. 50. 6.**

Di Luca.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e nell'ambito degli accordi bilaterali.

**0. 21. 50. 2.**

La Commissione.

*Al comma 4, sostituire le parole:* stabilisce le garanzie che il cittadino straniero dovrà prestare *con le seguenti:* stabilisce i requisiti.

**0. 21. 50. 1.**

La Commissione.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 21. 50. 4.**

Contento, Menia, Gasparri,  
Franz.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve presentare aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

*Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti e nell'ambito degli accordi bilaterali, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce le garanzie che il cittadino straniero dovrà prestare per ottenere il visto di cui al presente comma.

**21. 50.**

Governo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve presentare aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla pubbli-*

*cazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.*

**21. 40.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiesta nominativa aggiungere le seguenti: ovvero numerica delle liste di cui al comma 4.*

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mondo del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. A detti lavoratori è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono i requisiti che il cittadino dovrà possedere per ottenere il visto di cui al presente comma.

**21. 45.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,  
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiesta nominativa aggiungere le seguenti: ovvero numerica della liste di cui al comma 4.*

**21. 3.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il questore può richiedere al soggetto garante la prestazione di idonea cauzione, ai sensi del*

comma 4, per la copertura degli oneri di una eventuale espulsione dello straniero disposta in base alla presente legge.

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il regolamento di attuazione disciplina l'entità nonché le modalità di versamento e di restituzione della cauzione di cui al comma 1.

**21. 11.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**21. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Ogni anno le domande di autorizzazione alla prestazione di garanzia devono comunque essere presentate nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ovvero, negli anni in cui non sia stato emanato un apposito decreto, dal 10 gennaio al 10 marzo. L'autorizzazione consente di ottenere nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso di lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

**\*21. 2.**

Masi.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Ogni anno le domande di autorizzazione alla prestazione di garanzia devono comunque essere presentate nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ovvero, negli anni in cui non sia stato emanato un apposito decreto, dal 10 gennaio al 10 marzo. L'autorizzazione consente di ottenere nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso di lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

**\*21. 43.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per tre mesi.*

**21. 26.**

Michelini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per sei mesi.*

**21. 10.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per un anno.*

**21. 1.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il garante è tenuto a sottoscrivere una fidejussione a favore dell'amministrazione dello Stato a garanzia di tutti gli oneri sopportati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano durante la permanenza in Italia dello straniero. La fidejussione viene incamerata dallo Stato in caso di espulsione dello straniero. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2 indica le modalità per la determinazione del limite di importo della garanzia e per la sua prestazione.

**21. 13.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*21. 14.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*21. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: accollandosi l'onere degli alloggi e degli aiuti economici*

**21. 60.**

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: Ingresso per l'inserimento nel mercato del lavoro.*

**21. 41.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i con la seguente: dei*

**21. 18.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*21. 15.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*21. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. In ogni caso l'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente articolo non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da

più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

**\*21. 21.**

Masi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. In ogni caso l'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente articolo non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

**\*21. 44.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Si può prestare garanzia per l'ingresso di un solo lavoratore straniero alla volta. Nessun soggetto può essere ammesso alla ulteriore prestazione di garanzia se non dimostra l'avvenuta collocazione al lavoro dello straniero per il quale ha in precedenza prestato garanzia.

**21. 16.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

**(A.C. n. 3240, sezione 11)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 22.**

*(Lavoro stagionale).*

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non

abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 7.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*Sopprimerlo*

#### 22. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

##### ART. 22.

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi d'ingresso nel territorio

dello Stato per lavoro subordinato è stabilito il numero di permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Il numero di permessi determinato ai sensi del comma 1 non può essere comunque inferiore al numero dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente.

3. L'anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri predispone un apposito programma per la gestione delle domande di ingresso per lavori stagionali.

4. Agli stranieri che entrano in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale viene rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, o di nove mesi qualora svolgano attività in settori che richiedono tale estensione.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.

6. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la disciplina vigente per i lavoratori stagionali italiani.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero in presenza di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo. In questi casi il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

8. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavori di carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente dichiarato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, fornendo le informazioni in suo possesso. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza so-

ziale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro (INAIL). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore straniero è assicurato l'accredito della contribuzione sociale obbligatoria presso i predetti Istituti previdenziali.

9. Al lavoratore straniero, titolare del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

10. Alla scadenza del permesso di soggiorno a carattere stagionale il cittadino straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

**22. 4.**

Gardiol, Boato, Pisapia.

*Sopprimere il comma 1*

**22. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

*Sopprimere il comma 2*

**22. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

*Sopprimere il comma 3*

**22. 14.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: minima di venti giorni e.*

**22. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire le parole: di venti giorni con le seguenti: di trenta giorni*

**22. 21.**

Michelini.

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: o di nove mesi fino alla fine del comma.*

**22. 1.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari ai lavori stagionali autorizzati*

**\*22. 10.**

Masi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari ai lavori stagionali autorizzati*

**\*22. 19.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 4*

**22. 15.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.*

**\*22. 11.**

Masi.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

**\*22. 20.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 5*

**22. 16.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

*Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: possono con: devono.*

**22. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché eventuali fino alla fine del comma.*

**22. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 6*

**22. 17.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro o da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente,

più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

**\*22. 9.**

Masi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro o da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

**\*22. 18.**

Lucidi, Moroni.

**(A.C. n. 3240, sezione 12)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 23.**

*(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).*

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 41.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 23.

*Sopprimerlo.*

##### \*23. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimerlo*

##### \*23. 1.

Boato, Di Bisceglie, Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 23. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

##### 23. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

##### 23. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

##### 23. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

*1-bis.* L'accesso a strutture sanitarie a qualsiasi titolo rende obbligatoria la dichiarazione dello stato del paziente, con le caratteristiche e la tipologia della malattia, e della denuncia con immediata segnalazione alla autorità giudiziaria dello stato di irregolarità, ove sussista, al momento dell'accesso alle prestazioni ospedaliere o a studi di medici curanti.

##### 23. 16.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Sopprimere il comma 2*

##### 23. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

##### 23. 11.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*

Tale contributo affluisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

**\*23. 3.**

Masi.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*

Tale contributo affluisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

**\*23. 27.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei lavoratori di cui all'articolo 41 con le seguenti: dei giovani disoccupati italiani.*

**23. 10.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*23. 13.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*23. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, dopo la parola: programmatico aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

**23. 12.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Sopprimere il comma 4.*

**23. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella misura dell'80 per cento.*

**23. 14.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella misura del 60 per cento.*

**23. 15.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Sopprimere il comma 5*

**23. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.*

**23. 2.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 13)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 24.***(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).*

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requi-

siti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 24.***Sopprimerlo***24. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 24.***(Lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari).*

1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalle leggi vigenti per i cittadini italiani.

2. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle

richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.

3. Alle condizioni di cui al comma 2, le autorità competenti prorogano il permesso di soggiorno per ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di soggiorno è rinnovabile per due anni, ulteriormente rinnovabili.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.

5. Gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità.

**24. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**24. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: non occasionale.*

**24. 10.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2 dopo la parola: industriale, aggiungere la seguente: professionale.*

**24. 2.**

Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Moroni, Gardiol, Pisapia.

*Al comma 2, dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: fornendo anche informazioni patrimoniali convalidate da un ente di credito straniero o italiano.*

**24. 25.**

Michelini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge e di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.*

**\*24. 4.**

Masi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge e di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.*

**\*24. 29.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero deve altresì produrre un certificato emesso dalla autorità competente del suo Paese di provenienza che attesti l'attività che lo straniero ivi svolgeva.*

**24. 24.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Sopprimere il comma 3.*

**24. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, dopo la parola: idonea, aggiungere le parole: e non precaria.*

**24. 12.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 3, dopo la parola: alloggiativa, aggiungere le seguenti: nonché della disponibilità di idonei locali per l'esercizio dell'attività qualora la natura della stessa lo richieda.*

**24. 16.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 3 dopo le parole: fonti lecite, aggiungere la seguente: accertate.*

**24. 13.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 3, sostituire le parole da: di importo superiore fino alla fine del comma con le seguenti: superiore a venticinque milioni lordi, il cui importo è annualmente aggiornato in base al costo della vita, ovvero in base al tasso Istat di ricerca dei beni di consumo.*

**24. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire le parole: importo superiore al livello minimo, fino alla fine con le seguenti: importo superiore a trenta milioni qualora intenda esercitare una attività industriale e superiore a quindici milioni qualora intenda esercitare un'attività artigianale o commerciale.*

**24. 15.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 3, dopo le parole: superiore al, aggiungere le parole: triplo del*

**24. 14.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 3, dopo le parole: superiore al, aggiungere le parole: doppio del.*

**24. 11.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.*

**24. 3.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre deve sottoporsi a visita sanitaria in Italia ed alle vaccinazioni necessarie.*

**24. 23.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Sopprimere il comma 4*

**24. 31.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 5*

**24. 32.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del prescritto nulla osta i ministeri competenti debbono tener conto dell'andamento nazionale dei tassi di incremento o di decre-*

mento dell'attività che lo straniero intende esercitare giustificandone le compatibilità sotto il profilo reddituale.

**24. 17.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri

*Sopprimere il comma 6*

**24. 33**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 7.*

**24. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 7 sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.*

**24. 20.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 7 sostituire la parola: centotanta con la parola: trenta.*

**24. 34.**

Michelini.

*Al comma 7 sostituire la parola: centotanta con la parola: centoventi.*

**24. 21.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: trascorsi i quali il visto si intende revocato.*

**24. 19.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di inerzia da parte dell'autorità competente il visto di ingresso deve intendersi negato.*

**24. 18.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo nonché allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

**\*24. 43.**

Masi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo nonché allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad

altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

**\*24. 30.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attività di lavoro autonomo non occasionale ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonché di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attività non occasionale di lavoro autonomo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

**24. 1.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,  
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

8. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione del presente

articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività.

**24. 22.**

Contento, Franz, Migliori, Nania,  
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

8. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo. Se i fatti sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi della presente legge, le pene sono aumentate della metà.

**24.50** (*ex comma 5-quinquies dell'emendamento 10.124*).

Menia.

**(A.C. n. 3240, sezione 14)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 25.

*(Ingresso per lavoro in casi particolari).*

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nel-

l'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

*a)* dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

*b)* lettori universitari di scambio o di madre lingua;

*c)* professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

*d)* traduttori e interpreti;

*e)* collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

*f)* persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

*g)* lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici,

per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

*h)* lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

*i)* lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

*l)* lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

*m)* personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

*n)* ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

*o)* artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

*p)* stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

*q)* giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

*r)* persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un

lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate « alla pari ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*Sopprimerlo*

- \*25. 5.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Sopprimerlo.*

- \*25. 4.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: Al di fuori sino a: di cui all'articolo con le seguenti: nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo.*

- 25. 6.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 25. 17.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- 25. 18.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 25. 19.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- \*25. 20.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- \*25. 7.** Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- \*\*25. 21.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

- \*\*25. 8.** Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \*25. 22.** Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**\*25. 9.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**25. 23.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**\*25. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**\*25. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**25. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**25. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**25. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**\*25. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**\*25. 11.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**25. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**25. 30.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**25. 31.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**\*25. 12.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**\*25. 32.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1 lettera r) sopprimere le parole da: o un lavoro occasionale fino alla fine della lettera*

**25. 13.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo, del giornalismo e dello sport non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.*

**25. 14.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo o dell'attività sportiva professionista non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

**25. 15.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo o dell'attività sportiva professionista non possono cambiare settore di attività.

**25. 16.**

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

**(A.C. n. 3240, sezione 15)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### TITOLO IV

#### DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

*(Diritto all'unità familiare).*

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione

europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26. 1.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**26. 2.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire le parole: agli stranieri con le seguenti: ai lavoratori stranieri.*

**26. 3.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: o di permesso fino alla fine del comma.*

**26. 7.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.*

**26. 5.**

Fragalà.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva, nonché ai cittadini italiani.*

**\*26. 8.**

Masi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva, nonché ai cittadini italiani.*

**\*26. 14.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per asilo politico, per studio o per motivi religiosi.*

**26. 12.**

Bolognesi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.*

**26. 13.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 con le seguenti: si*

applicano le disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 42 della presente legge.

**\*26. 9.**

Masi.

*Al comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 con le seguenti: si applicano le disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 42 della presente legge.*

**\*26. 15.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

**26. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, premettere le seguenti parole: Ferme restando le condizioni stabilite al successivo articolo 27.*

**26. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere le parole: con carattere di priorità.*

**26. 17.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.*

3-ter. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

3-quater. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

**\*26. 11.**

Masi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

3-ter. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

3-quater. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

**\*26. 16.**

Lucidi, Moroni.

**(A.C. n. 3240, sezione 16)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 27.

*(Ricongiungimento familiare).*

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico.

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini

della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 27.

*Sopprimerlo.*

##### 27. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Fino alla definizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri, ai quali è richiesto un visto, per una attiva collaborazione di polizia ai fini del contenimento e della regolarizzazione del flusso migratorio, del contrasto delle organizzazioni dedite al terrorismo, al traffico di stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione, sono sospesi i visti ed i permessi di soggiorno di extracomunitari per motivi familiari. I predetti accordi dovranno includere un impegno all'accoglimento dei propri cittadini, o presunti tali, espulsi dallo Stato italiano. I ricongiungimenti con coniuge italiano saranno normalmente autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. I cittadini dei Paesi firmatari degli accordi di cui al comma 1 sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da cinque anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per uno dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, alla legge 26 giugno 1990, n. 162, alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero sia imputato per reati che prevedano l'espulsione.

3. Il cittadino extracomunitario decorsi cinque anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge e i figli, purché minori degli anni 16. È escluso il ricongiungimento di più di un coniuge. Per l'identificazione dei predetti soggetti si applicano le disposizioni vigenti. I rapporti familiari ai fini del ricongiungimento debbono essere provati esclusivamente con certificazione riconosciuta dallo Stato italiano. Per i figli minori si procederà ad accertamento dell'effettiva consanguineità mediante esame del DNA, a

carico del richiedente. Il ministero dell'interno accerta la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e l'ammontare del suo reddito mensile. Tale reddito deve essere pari a:

a) venticinquemilioni annui per il ricongiungimento di non più di tre familiari. Tale importo deve essere aumentato di lire cinque milioni annui per ogni ulteriore familiare. L'ammontare del reddito è accertato mediante dichiarazione dei redditi.

4. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla sospensione del procedimento di ricongiungimento ed alla chiamata in giudizio del richiedente.

**27. 18.**

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi, Fontanini.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Lo straniero aggiungere le seguenti: titolare di carta di soggiorno.*

**27. 22.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**27. 2.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge.*

**\*27. 3.**

Masi.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge.*

**\*27. 30.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**27. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**27. 19.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere le parole: se di età avanzata o in cattive condizioni di salute.*

**27. 13.**

Fragalà.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*27. 23.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*27. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*27. 55.**

Michelini.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere le parole: nonché di quella del paese di provenienza.*

**27. 14.**

Fragalà.

*Sopprimere il comma 2.*

**27. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o affidati.*

**27. 25.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'altro genitore naturale del figlio del richiedente è equiparato al coniuge.*

**27. 54.**

Governo.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**27. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale con le seguenti: a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

**\*27. 36.**

Masi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale con le seguenti: a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

**\*27. 37.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:, ovvero, nel caso fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3 nei casi di ingresso del figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.*

**\*\*27. 32.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da:, ovvero, nel caso fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3 nei casi di ingresso del figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.*

**\*\*27. 33.**

Bolognesi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**27. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite del capofamiglia non inferiore a lire 30 milioni lordi”.*

**27. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al quadruplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.*

**27. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato di pari importo per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento.*

**27. 24.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: derivante da fonti lecite con le con il seguenti: imponibile derivante da fonti lecite e non occasionali*

**\*27. 38.**

Masi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: derivante da fonti lecite con le con il seguenti: imponibile derivante da fonti lecite e non occasionali*

**\*27. 39.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**27. 27.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con il richiedente*

**\*27. 40.**

Masi.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: con il richiedente*

**\*27. 41.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*

*3-bis. In sostituzione della dimostrazione di detta disponibilità, lo straniero può presentare corrispondente garanzia da parte di ente o privato legalmente presenti in Italia.*

**27. 31.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Sopprimere il comma 4.*

**27. 34.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, sostituire la parola: dello con le seguenti: del lavoratore.*

**27. 28.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 4, sostituire le parole:* un anno, *con le seguenti:* tre anni.

**27. 15.**

Fragalà.

*Al comma 4, dopo le parole:* lavoro autonomo non occasionale, *aggiungere le seguenti:* ovvero per studio o per motivi religiosi,.

**\*27. 141.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 4, dopo le parole:* lavoro autonomo non occasionale, *aggiungere le seguenti:* ovvero per studio o per motivi religiosi,.

**\*27. 42.**

Bolognesi.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

**\*\*27. 43.**

Mantovani, Gardiol, Moroni, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

**\*\*27. 44.**

Bolognesi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I familiari devono possedere gli stessi requisiti penali di cui all'articolo 6, comma 3, gli stessi requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 2, e, in caso di ricongiungimento con lo straniero che ha ottenuto il visto di ingresso per

lavoro autonomo, devono sottoporsi a visita sanitaria in Italia ed alle vaccinazioni necessarie.

**27. 29.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Sopprimere il comma 5.*

**27. 46.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

**27. 55.**

Governo.

*Sopprimere il comma 6.*

**27. 47.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

**\*27. 48.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

**\*27. 49.**

Bolognesi.

*Sopprimere il comma 7.*

**27. 50.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il questore abbia assunto le proprie determinazioni, il nulla osta si intende negato.

**27. 541.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.*

**27. 16.**

Fragalà.

*Sopprimere il comma 8.*

**27. 51.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Aggiungere in fine i seguenti commi*

*8-bis.* È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari al coniuge e ai familiaristranieri entro il terzo grado

del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

*8-ter.* Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi e può essere rinnovato soltanto per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole:* e visita ai familiari

**27. 52.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*8-bis.* Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

**\*27. 12.**

Masi.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*8-bis.* Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

**\*27. 53.**

Lucidi, Moroni.